



**COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA
CIMA**
PROVINCIA DI IMPERIA

**Regolamento Comunale
per la disciplina
della
videosorveglianza**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n del

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Articolo 2

Finalità e definizioni

Articolo 3

Ambito di applicazione

Articolo 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5

Notificazione

Articolo 6

Responsabile

Articolo 7

Nomina degli incaricati

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 9

Obblighi degli operatori

Articolo 10

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Articolo 11

Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 12

Diritti dell'interessato

SEZIONE III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI
DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 13

Sicurezza dei dati

Articolo 14

Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 15

Limiti alla utilizzabilità di dati personali 14

Articolo 16

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali 14

**SEZIONE IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Articolo 17

Comunicazione

**CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Articolo 18

Tutela

**CAPO V
MODIFICHE**

Articolo 19

Modifiche regolamentari

Articolo 20

Pubblicità del Regolamento

Articolo 21

Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio comunale di San Biagio della Cima.
2. In particolare lo stesso:
 - a) Individua gli impianti di proprietà del Comune o da esso direttamente gestiti;
 - b) Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo;
 - c) Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo delle telecamere.
3. Il Servizio di videosorveglianza si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Si garantiscono altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Articolo 2 - Finalità e definizioni

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dalla Deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato nella G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e s.m.i.
2. A norma dell'art. 4 comma 1 lett. b del suddetto Codice, viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“banca di dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamento di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per **“dati identificativi”**, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
- e) per **“dati sensibili”**, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- f) per **“dati giudiziari”**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3 comma 1 lettere da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;

- g) per **“titolare”**, il Comune di San Biagio della Cima, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio o altro rapporto al Comune e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- j) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- k) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per **“Garante”**, l'autorità istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 3- Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di San Biagio della Cima e collegato a server dedicato e protetto posizionato in sede idonea e sicura all'interno del Municipio.
2. La potenziale installazione di monitor per la sola visione delle immagini potrà essere attuata presso le centrali operative della Questura e del Comando Provinciale Carabinieri; detta opportunità si realizzerà dietro specifica richiesta e con l'assunzione dei costi da parte del richiedente.

3. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- a) Liceità, il trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) Finalità, gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lettera b del Codice);
- c) Necessità, obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);
- d) Proporzionalità, con scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), con trattamenti di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11 comma 1 lett. d del Codice).

Articolo 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Biagio della Cima, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti ed hanno lo scopo di:
 - a) prevenire eventuali atti di vandalismo, di disturbo alla quiete pubblica e di danneggiamento, ai beni mobili o immobili in particolare del patrimonio comunale;
 - b) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la

sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare;

c) tutelare e proteggere la proprietà;

d) acquisire prove;

e) attivare uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

5. Gli impianti di videosorveglianza, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER IL RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO

Articolo 5 - Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di San Biagio della Cima, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. L.vo 30/06/2003 n.196.

Articolo 6 - Responsabile

1. Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera è il Sindaco pro tempore. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile delegato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile delegato devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.

Articolo 7- Nomina degli incaricati

1. Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196, individua con proprio atto scritto, gli Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità dello stesso ed attenendosi alle istruzioni da questi impartite.
2. Gli Incaricati al trattamento dei dati di videosorveglianza elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.

3. Gli Incaricati debbono essere in numero ristretto ma sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, gli Incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulla conoscenza della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 8- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, sono di tipo fisso o mobile a seconda delle necessità, dotate di brandeggio o mobili, sono dotate di zoom ottico o digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sede Comunale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto informatico.

4. Le immagini videoregistrate sono idoneamente conservate presso l'edificio del Comune per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

5. Nel caso in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, si dovrà richiedere espressa autorizzazione al Garante; tale allungamento dei termini dovrà essere ipotizzato dal Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

Articolo 9- Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio o delle telecamere mobili da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 3 del precedente articolo.
2. L'utilizzo delle telecamere sia fisse che mobili è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione motivata di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 10 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 8, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti informatici.
3. L'accesso ai dati è consentito, oltre che ai soggetti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di polizia giudiziaria.
4. Per organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - il Questore competente o suo delegato;

- i Dirigenti, Commissari ed Ispettori della Polizia di Stato o loro delegati;
- il Comandante provinciale dei Carabinieri di Imperia o suo delegato;
- il Comandante della Stazione Carabinieri di Vallecrosia;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Imperia o suo delegato;
- il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Imperia o suo delegato;

5. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia o di Polizia Locale.

6. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 11- Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Perinaldo in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196 e dalla deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato nella G.U. n. 99 del 29/04/2010 e s.m.i. , si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata – La registrazione è effettuata dal Comune di San Biagio della Cima per fini di sicurezza urbana. Articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo 30/06/2003 n.196)".

2. Il Comune di San Biagio della Cima, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

3. Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informazione "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in facsimile nell'allegato n. 2 al provvedimento dell'8 aprile 2010.

4. Il supporto con l'informativa:

- a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo anche di notte;
- c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o registrate.

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 12- Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza idoneamente motivata, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
 - la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni da una precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia con adeguato titolo esibito.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse sia a mezzo di lettera raccomandata, telefax o pec, al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
5. Nel caso di diniego alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
6. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).
7. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10 comma 5 del Codice).
8. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7 comma 3° lett. a del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7 comma 3° lett. b del Codice).

SEZIONE III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITA' DEI
DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 13- Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 8. Alla sede comunale può accedere, oltre al Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale incaricato debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente autorizzato per iscritto dal Responsabile o suo delegato, nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. La sala del Comune ove è ubicato il sistema di controllo è sistematicamente chiusa a chiave e, non è accessibile al pubblico.
3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, eliminando ogni possibile rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. del Codice).
4. Dovranno essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
5. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, Incaricati o Responsabili del trattamento devono essere in possesso di credenziali di

autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale e s.m.i.;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Articolo 14- Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi

per i quali sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di

altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetto. Sono

fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 15

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dalla deliberazione 8/04/2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in G.U. n.99 del 29/04/2010.

Articolo 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 17- Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune di San Biagio della Cima a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza di dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diversa autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18-Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto da Codice e dalla normativa in materia.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge n. 241/90, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

MODIFICHE

Articolo 19- Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

Articolo 20- Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune.

Articolo 21- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello Statuto.
2. Copia del presente Regolamento sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.